



COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio di Enna

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N.17 DEL 16/12/2020

OGGETTO: *Parere sulla proposta di deliberazione di C. C. n. 29 del 26/11/2020 avente per oggetto il "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della Società "Valle del Dittaino Soc. Coop. Agricola" giusta sentenza della Commissione Tributaria di Enna N. 207/02/2019"*

Ricevuta il 10/12/2020, a mezzo P.E.C., la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale di cui all'oggetto, giusto prot. n. 11232 del 10/12/2020;

Visto l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Vista la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Enna N. 207/02/2019 con la quale il ricorrente si vede riconoscere il diritto al rimborso di euro 47.484,64, oltre euro 1.000,00 per spese del giudizio poste a carico del Comune;

Atteso che:

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al "sistema di bilancio" un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso, con la funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio (Delibere n. 2/2005 Corte dei Conti per la Regione Sicilia);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove

possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le misure ritenute idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti (Corte dei Conti – Sezione di controllo della Regione Lombardia – Delibera n. 401/2012), ma il Comune di Assoro è rimasto inerte prima non costituendosi in giudizio e, successivamente, non appellando la sentenza di "prime cure" senza che ad oggi se ne conoscano le motivazioni;

- la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 12/2007/QM sottolinea l'assenza di margine di discrezionalità nel caso di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva di condanna (essendo provvedimento giudiziale caratterizzato dall'imperatività), in quanto con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio si esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sezioni di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia – Delibera n. 6/2005);
- in tale prospettiva, l'art. 194, comma 1, T.U.E.L., rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria. Per riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria, è dunque richiesta la delibera consiliare/commissariale con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti *de quibus* vengono ricondotti a sistema (cfr. *ex multis* Corte dei Conti, sez. contr. Friuli Venezia Giulia, 6/1c/2005), mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Considerato

- Che a seguito di apposito accordo transattivo tra le parti si è convenuto di comune accordo chiudere la controversia con il pagamento rateale di euro 17.547,93, pari alla sola quota comunale dell'IMU sugli immobili commerciali e ad euro 1.000,00, omniacomprendivi, a titolo di spese legali;
- Che il suddetto importo sarà dovuto in 3 rate annuali di pari importo;
- Che la spesa per ciascuna annualità è stata imputata al capitolo 1033/4 il quale presenta adeguata disponibilità in ciascuna annualità del bilancio triennale 2020/2022, per un importo annuale di Euro 5.849,31.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore proponente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore finanziario;

Visto l'art.239 il primo comma lett. b) n.6 del T.U.E.L. il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

Visto lo Statuto dell'Ente ed il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Esprime

in relazione alla propria competenza, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, **Parere favorevole** in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a favore della Società " Valle del Dittaino Soc. Coop. Agricola" giusta sentenza della Commissione Tributaria di Enna N. 207/02/2019**

Si rammenta che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vanno trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT. SALVATORE VIGNIGNI – PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO PARISI – COMPONENTE

RAG. MASSIMO PANTALEO – COMPONENTE